

Addì, 15 giugno 2009, presso la sede di CNA Bologna, Viale A. Moro 22

TRA


le Associazioni imprenditoriali della provincia di Bologna: CNA Costruzioni, Confartigianato Imprese e le Associazioni sindacali della provincia di Bologna: Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL

VISTO

- l'andamento particolarmente negativo del comparto delle costruzioni in funzione della crisi economico/finanziaria in atto;
- le conseguenti ripercussioni negative sia in termini produttivi che occupazionali;
- la necessità di contrastare gli effetti della crisi mediante l'adozione di misure urgenti destinate al sostegno ed al rilancio del settore.

SI CONVIENE

- a) Di attuare un intervento straordinario volto a favorire l'accesso al credito bancario da parte delle imprese iscritte alla CEDA (Cassa edile dipendenti artigiani) che siano in possesso dei requisiti di cui al punto g) del presente accordo.
- b) L'intervento straordinario previsto al punto a) del presente accordo consisterà nel rafforzare le garanzie collettive che i Consorzi fidi, facenti riferimento alle associazioni CNA e Confartigianato imprese, rilasciano a favore delle imprese associate ai Consorzi fidi stessi.
- c) Le controgaranzie collettive ordinariamente concesse dai Consorzi fidi potranno essere innalzate di un'ulteriore 20% portando così la garanzia prestata complessivamente al 50%, considerando che di norma l'intervento di garanzia dei Consorzi fidi è pari al 30%.
- d) 1) Le parti concordano di destinare a tal fine la somma di €. 1.000.000 attraverso l'istituzione presso la CEDA del "Fondo mutualità tra le imprese".  
2) Il Fondo Mutualità è alimentato attraverso un contributo a carico delle imprese pari al 1%, calcolato sull'imponibile CEDA.  
3) Il contributo decorrerà dalla denuncia relativa al mese di giugno 2009 e terminerà con la denuncia del mese di dicembre 2010, e comunque sarà applicato fino al raggiungimento del valore complessivo del fondo pari a €. 1.000.000.  
4) Al fine di garantire l'immediata attuazione del presente accordo, la CEDA anticiperà finanziariamente la somma di €. 1.000.000 al "Fondo mutualità tra le imprese", attingendo dalle riserve APE.  
Tale anticipazione sarà reintegrata al Fondo APE attraverso la restituzione per quote mensili derivanti dalle entrate contributive previste al punto d) 2) del presente accordo entro il termine



massimo di 2 anni e comunque fino al raggiungimento del valore complessivo del fondo pari a €. 1.000.000.

In ogni caso gli interessi attivi maturati sulla somma concessa ai Consorzi fidi dovranno essere restituiti alla CEDA.

- e) Le parti individuano nei Consorzi fidi indicati dalle Associazioni artigiane gli organismi preposti alla realizzazione delle finalità sopra indicate; a questi sarà riconosciuto fino al 31 dicembre 2010, previa sottoscrizione di specifica convenzione con la CEDA, la disponibilità rispettivamente del 50 % della somma di cui sopra per ciascuno dei due consorzi fidi indicati, secondo le modalità che saranno previste.
- f) Il fondo sarà mantenuto attivo e disponibile, per la sua funzione di garanzia per ulteriori 60 mesi a partire dal 01 gennaio 2011. Cesserà la propria funzione il 31 dicembre 2015.
- g) Potranno usufruire del presente intervento straordinario le sole imprese che siano regolarmente iscritte in cassa edile, che siano in regola con i versamenti (importo e cadenza mensile) per l'intero anno edile, nonché abbiano denunciato per ogni lavoratore le ore contrattuali (i requisiti elencati sono quelli previsti dall'accordo 18/01/2007) e che siano comunque in possesso dei requisiti di seguito indicati:

g1) che abbiano sede legale a Bologna e che risultino iscritte, con posizione attiva, presso la Cassa edile di Bologna per almeno 24 mesi, anche non continuativi, nei 48 mesi precedenti al momento della data di richiesta formale di finanziamento.

Per le sole imprese aventi sede legale nella provincia di Bologna, si riterranno utili ai fini del raggiungimento del requisito in oggetto, i periodi di iscrizione effettuati in regime di trasferta presso altra Cassa Edile, previa presentazione di idonea certificazione;

g2) che, non avendo sede legale a Bologna, siano iscritti ininterrottamente con posizione attiva da almeno 5 anni presso la CEDA;

g3) ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione si considera mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni;

g4) che dal 1° ottobre 2008 l'impresa non sia stata inserita, per più di una volta nell'elenco che la Cassa Edile di Bologna invia mensilmente alla Banca dati Nazionale delle imprese Irregolari (BNI).

Le imprese che, per l'anno edile di riferimento, sono state inserite nell'elenco relativo al mese di settembre potranno usufruire del beneficio solo a condizione di non essere state inserite nell'elenco riferito al successivo mese di ottobre.

In ogni caso le imprese che saranno ammesse a beneficiare del contributo non potranno essere irregolari nei confronti della CEDA per un periodo superiore complessivamente a mesi 1, nell'anno edile di riferimento, e comunque regolarizzate nel mese successivo.

- h) Le imprese potranno usufruire del presente intervento straordinario esclusivamente sulle seguenti forme tecniche di finanziamento: anticipi e/o integrazioni CIG dipendenti,



contribuzione Cassa Edile, liquidità per pagamento salari e stipendi, pagamenti imposte e contributi e anticipi rimborsi IVA, commesse e scorte.  
Sono esclusi interventi di credito destinato agli investimenti.

- i) Le imprese potranno inoltrare ai Consorzi fidi richiesta dell'intervento straordinario, in ragione del credito d'esercizio, entro e non oltre il 31 dicembre 2010 fino al limite di € 75.000 di finanziamento.

La Ceda, al fine di monitorare e verificare l'utilizzo da parte dei Consorzi fidi, che saranno individuati, delle somme loro temporaneamente concesse, istituirà un Comitato tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, a cui i Consorzi fidi dovranno, mensilmente richiedere la regolare posizione in CEDA delle imprese richiedenti, al fine di poter procedere con l'utilizzo della garanzia messa a disposizione.

Inoltre i Consorzi fidi renderanno in modo puntuale e dettagliato tutte le attività svolte in relazione al presente accordo e secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al punto e).


In ogni caso la rendicontazione dovrà tenere conto almeno dei seguenti aspetti:

1. modalità di deposito della somma concessa e tassi d'interesse applicati;
2. garanzie collettive deliberate e concesse, con indicazione nominativa delle imprese beneficiarie, degli importi erogati, della durata e delle forme tecniche di finanziamento corrispondenti;
3. escussioni richieste dalle banche convenzionate con riferimento ai finanziamenti assistiti da garanzia collettiva.

Fermo tutto quanto sopra convenuto, si concorda che le condizioni attuative inerenti il presente intervento straordinario formeranno oggetto di apposita convenzione che la CEDA dovrà stipulare con i consorzi fidi entro la data del 30 giugno 2009.


Il rinnovo del presente accordo potrà avvenire, solo attraverso una nuova intesa sottoscritta da tutte le parti firmatarie.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. CNA Costruzioni 

p. Confartigianato Imprese



p. Filca-CGIL 

p. Filca-CISL 

p. Feneal-UIL 